

GUIDA AL BILANCIO

PRIMA PUNTATA - la seconda sarà pubblicata domani

DI GIUSEPPE RIGHETTI

PROCEDURE DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

La redazione del bilancio e, successivamente della dichiarazione dei redditi, deve essere preceduta da un controllo generale della contabilità per garantirne la regolarità civile e fiscale.

Questa guida vuole essere un aiuto per ripensare i vari accadimenti d'esercizio e verificarne la corretta contabilizzazione; intende inoltre essere uno strumento di lavoro da tenere sempre a portata di mano, pur consapevoli delle numerose repentine variazioni del nostro sistema fiscale. Per questo si suggerisce di tenerla aggiornata con le novità civili e fiscali per essere sempre in grado di affrontare le problematiche aziendali. Non copre tutto lo scibile della materia, può avere, anzi conterrà opinioni non condivise, ma tocca gli argomenti più frequenti e significativi.

REGISTRAZIONI CONTABILI

Per le registrazioni con sistemi meccanografici è sufficiente digitare i dati entro 60 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Le registrazioni devono essere effettuate in ordine cronologico e con la data della loro manifestazione e non con quella di rilevazione. Per es., se in data 15 aprile vengono registrate operazioni che si sono manifestate il 3 marzo, nel giornale la registrazione deve essere datata 3 marzo e non 15 aprile. Il min. fin. con ris. n. 2/1025-74 del 5/4/75, ha precisato che il termine di 60 giorni è perentorio e non è consentita alcuna deroga, neanche in presenza di particolari condizioni.

La stampa deve essere effettuata entro il termine

per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali; deve essere però possibile in ogni momento, quando richiesta in sede di controllo.

- L'art. 2219 c.c. dispone che le registrazioni devono essere effettuate senza spazi in bianco, senza interlinee, senza margini e che l'eventuale cancellazione lasci intravedere l'errore compiuto.
- La Cassazione con sentenza n. 337 del 19/11/93 ha stabilito che l'utilizzazione di strumenti di scrittura che si prestano ad essere facilmente rimossi (es. le matite, le cui annotazioni possono essere agevolmente cancellate, ma ciò può valere anche per taluni tipi di inchiostro) invalida la regolarità delle scritture.
- Non è possibile (art. 2216) effettuare registrazioni raggruppando le operazioni, sia pure omogenee, di un determinato periodo (è invece possibile raggruppare i corrispettivi di una settimana o di un mese).

Data di registrazione - La data dell'operazione da annotare su libro giornale è quella del:

- **giorno in cui è avvenuta l'operazione**, se l'impresa ha compiuto direttamente l'operazione attiva, indipendentemente dalla eventuale valuta bancaria;
- **giorno in cui l'impresa ne è venuta a conoscenza** per la prima volta, per i documenti provenienti da terzi.
Di conseguenza:
 - per le fatture di vendita - è la data di emissione;
 - per le fatture di acquisto - è la data di ricevimento (conservare buste, fax);
 - per i bonifici a proprio favore - è la data di ricevimento della contabile bancaria o di consultazione «home banking».

IVA - TERMINI
DI REGISTRAZIONE

Trasmissione delle fatture con sistemi informatici: con cm 98/2000 le Finanze hanno confermato la possibilità di trasmettere le fatture relative alle operazioni effettuate in via elettronica tramite sistemi informatici (tale possibilità è preclusa per scontrini e ricevute fiscali).

Fatture attive immediate - emissione entro il giorno di effettuazione dell'operazione (non serve Ddt):

- **registro fatture a mano** - annotazione entro 15 gg. dalla data d'emissione; nel calcolo dei 15 gg. non va computato quello di emissione;
- **contabilità meccanografica** - digitazione entro 60 giorni dalla effettuazione dell'operazione; l'imposta va comunque liquidata e versata con riferimento al periodo di effettuazione dell'operazione;
- **liquidazione** - l'imposta diviene esigibile nel momento in cui l'operazione si considera effettuata ex art. 6/633 (ad eccezione delle operazioni attive nei confronti di Enti pubblici, ..., che sono esigibili al momento del pagamento);
- **contabilità presso terzi** (obbligo di comunicazione all'Iva) - i contribuenti mensili possono fare riferimento, per liquidazione e versamento, all'Iva divenuta esigibile nel 2° mese precedente anziché nel 1° primo precedente (es. il 16/5 versano l'Iva di marzo).

2

Fatture attive differite - emissione entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione:

- **registro fatture a mano** - annotazione entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione;
- **contabilità meccanografica** - digitazione entro 60 giorni dalla effettuazione dell'operazione; l'imposta va comunque liquidata e versata con riferimento al periodo di effettuazione dell'operazione;
- **liquidazione** - l'imposta diviene esigibile nel momento in cui l'operazione si considera effettuata ex art. 6/633 (ad eccezione delle operazioni con Stato, ..., che sono esigibili al momento del pagamento);
- **contabilità presso terzi** (obbligo di comunicazione all'Uff. Iva) - i mensili possono fare riferimento, per liquidazione e versamento, all'Iva divenuta esigibile nel 2° mese precedente anziché nel 1° precedente (es. il 16.5 versano l'Iva di marzo).

la registrazione **può** avvenire entro la fine del mese successivo e l'imputazione dell'imposta a debito è consentita nel mese successivo a quello ordinario, **solo nei seguenti casi:**

- triangolazioni interne (cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente);
- sedi secondarie (solo se queste non provvedono direttamente alla fatturazione, centralizzata in sede);
- operazioni effettuate fuori sede (tramite propri dipendenti, ausiliari o intermediari);
- cessione beni inerenti a contratti estimatori;
- cessione beni tra committente e commissionario (mai tra il commissionario e il terzo acquirente);

- conferimenti di prodotti agricoli a cooperative quando tra le condizioni vi sia quella di fatturare le operazioni allo stesso produttore agricolo in un'unica soluzione mensile.

Corrispettivi

- **registro dei corrispettivi** - annotazione entro il giorno non festivo successivo (anche per le fatture emesse se non c'è registro separato); per le operazioni per le quali è rilasciato scontrino o ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, è possibile effettuare un'unica registrazione entro il 15 del mese successivo (vanno allegati al registro gli scontrini riepilogativi giornalieri, ma non le ricevute fiscali);
- **contabilità meccanografica** - digitazione entro 60 giorni dalla effettuazione dell'operazione; l'imposta va comunque liquidata e versata con riferimento al periodo di effettuazione dell'operazione;
- **liquidazione** - con riferimento al giorno di effettuazione dell'operazione.
- **contabilità presso terzi** - (comunicare all'Uff. Iva) - i mensili possono fare riferimento, per liquidazione e versamento, all'Iva divenuta esigibile nel 2° mese precedente anziché nel 1° precedente (es. il 16/5 versano l'Iva di marzo).

Corrispettivi con fattura: se si emettono fatture per vendite al dettaglio gli importi fatturati vengono globati nel corrispettivo giornaliero indicando a fianco il numero delle fatture emesse con la relativa annotazione (ad es.: comprese fatture dal n.....al n.....).

In alternativa le fatture emesse possono essere annotate sul registro del fatture emesse.

L'emissione della fattura è obbligatoria solo se è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. La fattura deve essere obbligatoriamente richiesta da parte dei clienti imprenditori che acquistano beni oggetto dell'attività propria dell'impresa.

In presenza di **fattura immediata** non è obbligatoria l'emissione di scontrino fiscale né occorre emettere il documento di trasporto se viene emessa fattura immediata contestualmente alla consegna del bene o al pagamento della prestazione. L'esonero non opera se la fattura viene emessa in un momento successivo anche se entro mezzanotte del giorno stesso.

La **fatturazione differita** è consentita a condizione che sia preceduta dall'emissione del Ddt contenente i dati di individuazione del fornitore e del cliente e la natura, qualità e quantità dei beni consegnati o spediti. La fattura differita deve riportare data e numero Ddt cui si riferisce. Lo scontrino fiscale può sostituire il Ddt per consentire l'emissione della fattura differita, a condizione che lo scontrino riporti natura, qualità e quantità dell'operazione e il codice fiscale del cliente e che lo stesso sia integrato con i dati identificativi del cliente.

Fatture acquisto - e bollette doganali

- **registro acquisti a mano** - registrazione entro il termine per la liquidazione periodica ovvero per

la dichiarazione annuale nella quale si esercita il diritto di detrazione;

- **contabilità meccanografica** - digitazione entro 60 giorni dalla effettuazione dell'operazione; l'imposta va comunque liquidata e versata con riferimento al periodo di effettuazione dell'operazione;
- **liquidazione** - l'imposta può essere detratta al più tardi nella dichiarazione annuale relativa al secondo anno d'imposta successivo a quello in cui il diritto è sorto; la fattura deve comunque essere registrata prima della liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione;
- **contabilità presso terzi** (comunicare all'Uff. Iva) - i mensili possono fare riferimento, per liquidazione e versamento, all'Iva divenuta esigibile nel 2° mese precedente anziché nel 1° precedente (es. il 16/5 versano l'Iva di marzo).

Acquisti intracomunitari

1. ricevimento fattura Ce senza Iva
2. integrazione fattura con Iva (aliquota relativa) ex art. 47 art. 1 dl 331/93
3. assegnazione duplice numerazione alla fattura: progressivo acquisti e progressivo vendite
 - in assenza di registri Ce ad hoc: si prosegue nella numerazione degli altri acquisti e vendite
 - in presenza di registri Ce, la numerazione delle operazioni Ce è distinta dagli altri acquisti e vendite
4. registrazione fattura nel registro acquisti e nel registro vendite.

Termini di registrazione

Registro acquisti - Termini ordinari (entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale / Unico del 2° anno dal ricevimento)

Registro vendite - Entro il mese di ricevimento, oppure successivamente, ma entro il 15° giorno dal ricevimento: si può registrare la fattura entro il mese, ma nel caso di ricevimento gli ultimi giorni del mese, si ha tempo 15 gg effettivi (es. ricevimento il 27 gennaio - registrazione entro l'11 febbraio).

NB: di fatto ai fini delle vendite l'operazione deve partecipare alla liquidazione Iva del mese di ricevimento della fattura.

TERMINI DI STAMPA dei REGISTRI IVA

Analogamente a quanto previsto per il Libro Giornale, la stampa dei Registri Iva può essere effettuata entro il termine per la presentazione della relativa Dichiarazione annuale.

IMPUTAZIONE DEI RICAVI

In base all'art. 75/917 i ricavi si considerano conseguiti:

- per i **beni mobili**: alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà;
- per i **beni immobili**: alla data di stipulazione dell'atto notarile, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo;
- per le prestazioni di **servizi**: alla data di ulti-

mazione;

- per le vendite di **cosa futura**: al momento dell'esistenza del bene (es. costruzione fabbricato; permuta di terreno con fabbricato: il costo del terreno si imputa subito e diviene acconto da fatturare, mentre il ricavo del fabbricato si registra al termine della costruzione del fabbricato stesso);
- per le prestazioni da cui derivano **corrispettivi periodici** (es. locazioni): alla data di maturazione.

Nelle cessioni non si tiene conto di eventuali clausole di **riserva della proprietà**.

Tenere presente che l'art. 6/633 fissa momenti diversi per considerare effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi. Possono quindi esserci divergenze tra volume di affari e ricavi (es.: per gli acconti).

I ricavi sono tassabili anche se non registrati o registrati irregolarmente.

I **dividendi** relativi a partecipazioni:

- in società di persone si imputano per competenza (art. 5/917);
- in società di capitali si imputano per competenza ai fini civilistici, per cassa ai fini fiscali (art. 56/917).

Ricavi imputati *per cassa*:

- a) contributi in conto capitale (salvo esista una condizione sospensiva) ma non in c/ impianti;
- b) dividendi da partecipazioni in società di capitali.

Preliminare a cavallo di due esercizi - La sentenza della Corte di appello di Milano del 18/4/00, condivisa dal prof. Vincenzo Salafia (Le Società n. 8/2000), partendo dal concetto che l'art. 2423-bis prescrive al redattore del bilancio di considerare l'azienda in attività anche per l'esercizio successivo, stabilisce che un bene già promesso in vendita, per il quale era già stata incassata una caparra, deve essere valutato in bilancio (per il principio della rappresentazione veritiera e corretta) al prezzo di vendita e non al costo. Questa valutazione «al prezzo» avrebbe anche, correttamente, eliminato la perdita di esercizio che era stata esposta in bilancio.

Fiscalmente si anticiperebbe il ricavo (non è infatti possibile operare una variazione in meno).

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI

Art. 75/917

I costi sostenuti dall'impresa, per essere deducibili agli effetti reddituali, devono possedere i requisiti:

- della **competenza**, quanto al tempo;
- della **certezza**, quanto all'esistenza;
- dell'oggettiva **determinabilità**, quanto all'ammontare;
- dell'**inerenza**, all'attività dell'impresa.

La Cass. con sentenza n. 10062 dell'1/8/00 ha affermato un principio di interesse generale: la deducibilità dei costi sostenuti è condizionata dall'inerenza degli stessi all'attività dell'impresa e non spe-

cificatamente ai ricavi. Si tratta dell'interpretazione testuale dell'art. 75.5 che, nella sua attuale formulazione, ammette la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa anche costi che non sono, né saranno mai correlati specificamente ai ricavi, ma riferiti al più ampio concetto di attività esercitata.

Alcuni costi, anche se civilisticamente deducibili per competenza, si deducono fiscalmente per cassa (artt. 56.2; 62.3; 64.4). Tra questi:

- compenso agli amministratori;
- imposte e tasse;
- contributi alle associazioni sindacali e di categoria.

Un altro principio da ricordare è che i costi sono deducibili solo se imputati a P.P. Tra le eccezioni:

- quota ammortamento manutenzioni e riparazioni;
- quota ammortamento spese di rappresentanza;
- partecipazioni agli utili.

A differenza dei ricavi non sono deducibili i costi la cui registrazione sia stata omessa (i costi neri) o irregolarmente eseguita.

Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputati al c.e. sono deducibili per disposizioni di legge (es. partecipazione agli utili degli amministratori), quelli imputati in un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata a norma di legge e quelli che concorrono alla formazione del reddito (es. acquisto merci) se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi (art. 75.4, in caso d'accertamento).

4

L. 342 - Per quanto concerne la deducibilità dei costi ha apportato modifiche dal 2001.

Art. 76.7-bis - Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente fuori Ue, in paesi a regime fiscale privilegiato, prescindendo totalmente dall'esistenza di qualsiasi legame di controllo (che prima ci voleva).

Art. 76.7-ter - È possibile disapplicare la norma antielusiva dell'art. 76.7-bis dimostrando che l'impresa estera svolge principalmente una attività industriale o commerciale nel mercato del paese in cui ha sede.

Art. 76.7-quater - Dispone che l'applicazione della norma Cfc è alternativa alla indeducibilità dei costi di cui all'art. 76.7-bis.

LIBRO INVENTARI

Gli adempimenti obbligatori per il libro inventari sono:

- **numerazione e bollatura iniziale** - deve avvenire attraverso il notaio o il Registro delle imprese (Cciaa) versando la relativa tassa di concessione governativa avente scadenza annuale, entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente; la numerazione delle pagine deve essere progressiva per anno solare e deve essere preceduta dall'anno (2000/1, 2000/2, ...);

- **trascrizione iniziale** - inventario di apertura (il ministero lo considera obbligatorio; rm 18/10/75);
- **trascrizione del bilancio annuale** (comprensivo di Nota Integrativa), unitamente almeno ai dettagli di immobilizzazioni, partecipazioni, rimanenze, crediti e debiti;
- **sottoscrizione** - da parte dell'amministratore delle società di capitali, **entro 3 mesi** dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La Dre di Lombardia e Piemonte ha dichiarato che un soggetto che possiede i requisiti per la trasmissione telematica diretta può far decorrere i 3 mesi dal termine di scadenza della trasmissione stessa (11.20.00).

Al posto del registro beni ammortizzabili si può ora utilizzare per le relative annotazioni il libro inventari.

Per evitare di fornire ogni anno il dettaglio delle immobilizzazioni è possibile indicare solo le acquisizioni / cessioni dell'esercizio facendo riferimento alle risultanze del precedente inventario; è consentito anche omettere il dettaglio e rinviare al registro cespiti ammortizzabili qualora venga tenuto come sezionale del libro inventari con bollatura negli stessi termini e modi di quest'ultimo. In tal caso i beni dovranno essere riportati singolarmente sul libro cespiti, cioè un bene per ogni pagina.

Si può omettere di riportare l'elenco nominativo dei clienti, ma in tale ipotesi gli uffici finanziari possono sempre richiedere tale dettaglio in sede di controllo della dichiarazione dei redditi o di accessi, ispezioni o verifiche.

La mancata evidenziazione nel libro inventari dei criteri adottati per la valutazione delle rimanenze espone il contribuente all'accertamento induttivo basato su parametri o studi di settore (dpr 262/96).

BOLLATURA DEI LIBRI

Prima di essere posti in uso i libri devono essere bollati e numerati:

- **Giornale**: la numerazione delle pagine deve essere progressiva per anno solare e deve essere preceduta dall'anno (2000/1, 2000/2, ...); se nello stesso anno si vedimano altri libri la numerazione riprenderà dal precedente sempre permettendo l'anno (es. 2000/1001, 2000/1002, ...).
- **Libro inventari** - vedi sopra.
- **Libri sociali** - la numerazione delle pagine può ripartire sempre da 1.

La bollatura dei registri prescritti dalle norme fiscali può essere **apposta anche dopo** la data di effettuazione dell'operazione, purché entro i termini previsti per la sua registrazione (cm 224/E del 5/12/00).

DEROGHE IN BILANCIO

Il redattore del bilancio ex art. 2423 ha il compito di fornire ai lettori, con la massima chiarezza, la rappresentazione veritiera e corretta della si-

tuazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio. Il legislatore ha predisposto a questo scopo regole precise per struttura, voci e valutazioni; stabilendo però due deroghe, una obbligatoria (art. 2423.4) e l'altra facoltativa (art. 2423-bis).

Art. 2423.4 Sancisce l'obbligo di derogare alle singole disposizioni di legge se «in casi eccezionali» l'applicazione di una di esse è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

Art. 2423-bis 2 Stabilisce la facoltà di derogare, in «casi eccezionali», al principio di continuità dei criteri di valutazione.

In entrambi i casi in nota integrativa si deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.

Art. 76.4 In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente deve darne comunicazione all'Ufficio Imposte (*a mezzo raccomandata*).

RILEVANZA CIVILE DELLE NORME FISCALI

L'art. 2426.2 stabilisce che «è consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie». È obbligatoria la specificazione al n. 14 della nota integrativa.

RAGGUAGLIO AD ANNO Artt. 76.3 / 90.4

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i seguenti ricavi e costi devono essere ragguagliati ad anno:

- | | |
|--------------------|---|
| Art. 57 | Proventi immob. determinati secondo disposizioni relative ai redditi fondiari (artt. da 22 a 40). |
| Art. 78 | Imprese di allevamento che superano il limite previsto dall'art. 29.2 lett. b). |
| Art. 67.1.2 | Ammortamento dei beni materiali. |
| Art. 67.7 | Spese di manutenzione e riparazione non imputate ad incremento del costo dei beni. |
| Art. 67.8 | Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria. |
| Art. 69 | Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili. |
| Art. 71 | Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi su crediti e per interessi di mora. |
| Art. 73.1 | Accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione. |
| Art. 73.2 | Accantonamenti per spese di ripristino o di sostituzione dei beni |

gratuitamente devolvibili.
Dlgs 18/12/97 Dit - La variazione in aumento del capitale investito.

Devono essere ragguagliati ad anno anche i ricavi rilevanti per la determinazione della tenuta della contabilità di magazzino (art. 14/600), per l'obbligatorietà del collegio sindacale (art. 2488) e per la stesura del bilancio abbreviato (art. 2435-bis).

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE - Art. 74.4

Le spese relative a più esercizi di cui all'art. 74 (studi e ricerche, pubblicità, propaganda, rappresentanza, ...) e le spese di impianto, sono deducibili a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

ELUSIONE FISCALE

Premesso che la ricerca del risparmio d'imposta è un comportamento legittimo e che il fisco non può sostituirsi all'imprenditore per censurare le scelte relative alla sua attività, l'art. 37-bis/600 pone in rilievo gli elementi distintivi del comportamento elusivo, che, essendo intimamente connessi tra loro, devono coesistere per la sua configurabilità:

- 1) la presenza di una serie, o anche di uno solo, degli atti, fatti, negozi, anche collegati tra loro, elencati tassativamente al c. 3 (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, cessioni di crediti ecc.);
- 2) l'assenza di valide ragioni economiche;
- 3) l'aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario;
- 4) l'ottenimento di una indebita riduzione o di un indebito rimborso di imposta.

In presenza di elusione (ai sensi dei punti precedenti) è consentito all'A.F. disconoscere i vantaggi tributari ottenuti, ferma restando la validità dell'atto sul piano civilistico.

Per tutelarsi dall'applicazione della presente normativa al contribuente è consentito presentare un'apposita istanza di disapplicazione o richiedere un parere alla direzione generale delle entrate (preventivo) o ad un apposito comitato consultivo.

PROSPETTO DI CONTROLLO

L'impresa è obbligata a (vedi tabella 1):
I limiti indicati con legge com. 2000 (legge comunitaria 2000) non sono ancora operativi.

CONTABILITÀ DI MAGAZZINO Art. 14/600

Le imprese sono obbligate alla tenuta della contabilità di magazzino, a partire dal *secondo esercizio successivo a quello in cui per la seconda volta sono stati superati* entrambi i limiti:

- * 10 miliardi di ricavi
- * 2 miliardi di rimanenze

GUIDA AL BILANCIO

TABELLA 1

	ATTIVO	RICAVI	DIPEND.	RIMAN.	OBBLIGO
Contabilità magazzino	—	10 mld	—	2mld	entrambi per 2 anni
Collegio sindacale	4.700 mil	9.500 mil	50	—	almeno 2 per 2 anni
Coll. sind. L. C. 2000	6.050 mil	12.101 mil	50	—	almeno 2 per 2 anni
Bilancio abbreviato	4.700 mil	9.500 mil	50	—	almeno 2 per 2 anni
Bil. abb. L. com. 2000	6.050 mil	12.100 mil	50	—	almeno 2 per 2 anni
Bilancio consolidato	19.000 mil	38.000 mil	250	—	almeno 2 per 2 anni
Bil. con. L. com. 2000	24.200 mil	48.400 mil	250	—	almeno 2 per 2 anni

Nei 2 miliardi non si devono ricomprendere gli acconti ed i materiali di consumo.

Cessa l'obbligo qualora l'impresa non superi, anche uno solo dei due limiti, per due esercizi consecutivi.

Si deve tenere conto anche degli accertamenti fiscali che aumentino di oltre il 15% i ricavi o le rimanenze.

La franchigia del 15% per rettifiche a seguito di accertamenti (ai fini dei predetti limiti), deve intendersi come disgiuntamente rapportata sia ai ricavi che alle rimanenze (art. 14/600; cm n. 45/E del 19/2/97).

Se il periodo d'imposta è diverso da 12 mesi, i ricavi vanno ragguagliati (anche nel primo esercizio).

6

COLLEGIO SINDACALE

Art. 2488 c.c.

È obbligatoria la nomina del collegio sindacale se:

- il capitale sociale non è inferiore a Lit 200.000.000,
- la società è costituita sotto forma di società per azioni,
- per due esercizi consecutivi sono superati due dei seguenti limiti:
- totale attivo netto di stato patrimoniale Lit 4.700.000.000 (Lit 6.050.000.000 per la legge comun. 2000);
- ricavi vendite e prestazioni Lit 9.500.000.000 (Lit 12.101.000.000 per la legge comunitaria 2000);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio n. 50.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non vengono superati.

In ogni caso è obbligatorio il collegio sindacale, se ciò è previsto nello statuto sociale.

Se il periodo d'imposta è diverso da 12 mesi, i ricavi vanno ragguagliati (anche nel primo esercizio).

BILANCIO UE IN FORMA ABBREVIATA - Art. 2435-bis

Le imprese possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo netto di stato patrimoniale Lit 4.700.000.000 (Lit 6.050.000.000 per la legge comun. 2000);
- ricavi vendite e prestazioni Lit 9.500.000.000 (Lit

12.101.000.000 per la legge comunitaria 2000);

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio n. 50.

Le società ammesse alla redazione del bilancio abbreviato, sono **esonerate** dalla redazione della Relazione sulla gestione, possono omettere l'indicazione di alcuni punti della nota integrativa, possono indicare in stato patrimoniale solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani, con separata indicazione dei crediti e dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo ed evidenziando i fondi di ammortamento e gli accantonamenti.

Le imprese, che per uno o più esercizi hanno redatto il bilancio in forma abbreviata, devono redigere il *bilancio in forma ordinaria quando per il secondo anno consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati.*

- Se per due esercizi successivi si superano i limiti citati occorre redigere il bilancio ordinario fin dal 1° esercizio successivo (es.: 2000 e 2001 è stato redatto il bilancio abbreviato ma sono stati superati i limiti; sembra che già per il 2001 si dovrà redigere il bilancio ordinario).

- Se per due esercizi successivi non si superano i limiti citati è possibile redigere il bilancio abbreviato fin dal 1° esercizio successivo (es.: 2000 e 2001 è stato redatto il bilancio ordinario ma non sono stati superati i limiti; sembra che già per il 2001 si potrà redigere il bilancio in forma abbreviata).

- Se il periodo d'imposta è diverso da 12 mesi, i ricavi vanno ragguagliati (anche nel primo esercizio).

BILANCIO CONSOLIDATO

Le società di capitali **controllanti sono obbligate** alla redazione del bilancio consolidato; il controllo si ha nei seguenti casi:

- possesso della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria;
- possesso di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- quando vi è una influenza dominante derivante da contratti o clausole statutarie;
- quando il controllo deriva da accordi con altri soci (es. sindacato).

Sono **esonerati** i gruppi che **per due esercizi consecutivi non** abbiano superato due dei se-

guenti limiti:

- Lit 19.000.000.000 di attivo;
- Lit 38.000.000.000 di ricavi ;
- 250 dipendenti.

Tali limiti sono stati dimezzati a partire dal 1999.

La Legge Comunitaria 2000 (non ancora recepita) fissa i seguenti nuovi limiti:

- Attivo stato patrimoniale 12.500.000 (circa Lit 24,2 mld),
- Ricavi vendite e prestazioni 25.000.000 (circa Lit 48,4 mld),
- dipendenti 250.
- Le società che detengono partecipazioni senza essere obbligate a redigere il bilancio consolidato, devono darne spiegazione nella Nota integrativa.

DICHIARAZIONI TELEMATICHE

Le società con più di **50 dipendenti** e quelle con capitale sociale superiore a Lit 5 miliardi sono tenute, a decorrere dalle dichiarazioni presentate nel 2000, a presentare tutte le dichiarazioni in via telematica, comprese le dichiarazioni Iva periodiche. **N.B.:** il totale dipendenti si desume dal rigo SS1 del modello 770/2000, da richiedere al consulente del lavoro (unità in forza al 31.12 + dipendenti cessati nel corso dell'anno - anche per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare). L'obbligo della trasmissione telematica può essere assolto servendosi di un intermediario abilitato o, previa richiesta al ministero, effettuando l'invio in proprio.

DECORRENZA DELLA VARIAZIONE DELLA SEDE

Per individuare l'Ufficio delle entrate competente occorre tenere presente l'art. 58.5/600, che prevede: «Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate». Purtroppo le decorrenze divergono ai fini II.dd. e Iva.

IMPOSTE DIRETTE E RITENUTE - cm 30/4/77 n. 7/1496 - Il termine di 60 giorni decorre dalla data di comunicazione, da farsi all'Ufficio II.dd. competente (art. 36/600), della deliberazione assembleare di trasferimento della sede legale. Tale comunicazione deve essere fatta dal notaio entro tre mesi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. In mancanza di detta comunicazione la variazione si considera effettuata al compimento del terzo mese.

IVA - rm 27/12/94 n. 12-1328 - La variazione è operante dal 60° giorno dalla omologazione da parte del Tribunale (art. 35.3/633). La variazione Iva deve essere presentata entro 30 giorni dall'omologa.

RESPONSABILITÀ PER GLI ERRORI IN DICHIARAZIONE

Il dlgs del 23/12/98 ha apportato all'istituto dell'assistenza fiscale numerose novità tra le quali la possibilità per il contribuente di richiedere al proprio commercialista il rilascio del «visto di

conformità» delle dichiarazioni cui sono tenuti i titolari di redditi d'impresa e «l'asseverazione» degli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria.

Oltre a questo «visto leggero» è previsto inoltre, qualora il professionista abbia tenuto personalmente le scritture contabili del cliente, un «visto pesante» che garantisce la regolare tenuta delle scritture e il conseguente rispetto delle disposizioni in materia contabile e fiscale.

La normativa che responsabilizza il professionista non esonera da responsabilità il contribuente, che quindi non potrà disinteressarsi della dichiarazione dei redditi; occorre collaborazione per il vantaggio di tutti.

BILANCIO - TERMINI

Artt. 2364 - 2366 - 2484 c.c. - L'assemblea dei soci deve essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, salvo che lo statuto preveda la possibilità di un termine maggiore, massimo di 6 mesi, in presenza di particolari esigenze. Se vi possono essere dubbi sulla effettiva esistenza di «particolari esigenze» meglio presentare la dichiarazione dei redditi entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei 4 mesi con riferimento alla bozza di bilancio. Successivamente si presenta una dichiarazione integrativa qualora l'assemblea apporti delle variazioni al bilancio. La ris. 10/503 del 13/3/76 del min. fin. riconosce validità alla dichiarazione dei redditi presentata entro 30 gg. dalla approvazione differita, purché «il differimento nell'approvazione del bilancio, venga riconosciuto dall'Organo amministrativo con una formale delibera prima della scadenza dei 4 mesi».

SPA/SRL.: La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi (dal presidente del cda, salvo delega) almeno 15 / 8 giorni prima, salvo maggior termine previsto dallo statuto. Dette formalità possono essere disattese in presenza di assemblea totalitaria (presenti, in proprio o per delega, tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i sindaci). Per le srl la totalitaria è possibile solo se prevista nello statuto. Per la convocazione occorre riunire il cda (annotare il verbale).

Tempi e procedure

- Artt. 2423 - 2428 - Il cda (convocare riunione e redigere verbale) o l'amministratore unico predispongono il bilancio, redigono la relazione sulla gestione e fissano la data dell'assemblea dei soci.
- *30 giorni prima dell'assemblea* - Art. 2429
Consegna di bilancio e relazione al collegio sindacale (se esistente).
- *15 giorni prima dell'assemblea* - spa - Art. 2366
Convocazione dell'assemblea mediante pubblicazione su *G.U.*
- *15 giorni (almeno) prima dell'assemblea* - Art. 2429

GUIDA AL BILANCIO

Deposito presso la sede sociale di Bilancio, Relazione sulla gestione e Relazione dei Sindaci, dell'ultimo bilancio approvato delle controllate (in presenza di consolidato basta un prospetto riepilogativo), di un prospetto dei dati di bilancio delle collegate, affinché i soci possano prenderne visione.

- **8 giorni (almeno) prima dell'assemblea** - srl - Art. 2484
Convocazione dell'assemblea mediante raccomandata.
- **Giorno dell'assemblea** - Compilare verbale e foglio di presenza.
Ciascun mandatario non può rappresentare in assemblea più di 10 soci (srl e spa non quotate - art. 2372).
- **Entro il giorno 16 del mese successivo** al trimestre di pagamento versare le ritenute su eventuale delibera di distribuzione dividendi (solo se dovuta). Occorre anche procedere alla registrazione dell'atto.
- **Entro i 30 giorni successivi all'assemblea** - Artt. 2435 - 2457-bis
 - Versamento delle imposte Irpeg e Irap (a saldo e come 1° acconto).
 - **Riporto in contabilità delle operazioni di chiusura** (art. 14.4/600).
 - **Aggiornamento libro beni ammortizzabili** (art. 16/600).
 - Deposito presso il Registro delle imprese (sportello unificato Cciaa) di bilancio, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, verbale assemblea e dell'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio (per le società non quotate e solo se ci sono state variazioni).
- **Per i bilanci approvati entro il 30/4:**
 - **Presentazione entro il 31 maggio:** Banca, Posta o Intermediario abilitato.
 - **Presentazione entro il 30 giugno:** per le grandi imprese che hanno ottenuto l'abilitazione al telematico.
- **Per i bilanci approvati dopo il 30 aprile:**
 - **Presentazione entro 30 giorni** dall'approvazione; **30 giorni in più** per gli abilitati all'invio telematico.
- **Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** (art. 15/600 - 2217)
Annotazione del bilancio (s.p. + c.e. + n.i.) con i dettagli di legge nel libro inventari e sottoscrizione.

CASSA

Controllare la rispondenza del saldo contabile con la giacenza effettiva considerando eventuali sospesi.

Ricordare che:

- la cassa non può **mai** essere **negativa**;
- l'importo della cassa non deve **mai** essere elevato, tenuto conto della natura dell'attività svolta; se si ricevono assegni è buona norma farlo risultare nelle scritture contabili;
- pagamenti di fatture di importi elevati non devono mai essere passati per cassa; se vengono girati assegni esistenti in cassa indicarlo (tenere presente il limite di trasferibilità degli assegni);
- consistenti movimenti di cassa possono dare la possibilità al fisco di presumere inattendibili le scritture contabili e/o presumere che versamenti e prelievi nascondono «operazioni in nero»;
- quando la «cassa» è elevata gli uffici fiscali possono non riconoscere la deducibilità degli interessi passivi bancari o peggio considerare il denaro ripartito tra i soci, assegnato o utilizzato dall'amministratore (con conseguenze penali per lo stesso, ex art. 2624 c.c.);
- Le **valute estere** esistenti in cassa si valutano al cambio fisso se sono di Paesi appartenenti all'Uem, al costo di acquisto o, se inferiore, a quello di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, se sono di Paesi non aderenti all'Unione.

Per gli arrotondamenti

Sopravvenienze passive	a	Cassa
Cassa	a	Sopravvenienze attive

Ci sono sospesi di cassa (cioè movimenti di denaro già avvenuti ma non ancora rilevati contabilmente)? Esborsi di denaro in c/ future spese (dati ad amministratori o dipendenti)? All'erogazione delle somme si deve effettuare la registrazione (se ci sono sospesi in corso non registrati, fare ora l'articolo in P.D.):

Anticipi in c/ spese S.P.: C II 5	a	Cassa
-----------------------------------	---	-------

Quando pervengono le note spese si registrano i costi. Es:

Rimborso spese documentate (o altro) Cassa (se c'è restituzione della differenza)	a	Anticipi in c/ spese
--	---	----------------------

Si sono effettuati e correttamente contabilizzati pagamenti di acquisti di beni/servizi, per i quali non c'è ancora fattura? All'erogazione della somma:

Pagamento in attesa di fattura S.P.: C II 5	a	Cassa
---	---	-------

Al ricevimento della fattura

Acquisti Erario c/ Iva	a	Fornitori
Fornitori	a	Pagamento in attesa di fattura

GUIDA AL BILANCIO

REDDITO DI IMPRESA - NORME CAMBIATE NEL 2000

D.P.R. 917		Leggi di rettifica
Art. 14	Credito di imposta delle ex aziende municipalizzate	D.Lgs. 47/00 e L. 342/00
Art. 16.1	Tassazione separata rapporti di agenzia società di persone	L. 388/00, art. 145.99
Art. 20.2	Applicazione dell'imposta ai non residenti	L. 342/00, art. 30.1
Art. 40.2	Immobili non produttivi di reddito fondiario	L. 388/00, art. 145.99
Art. 47	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (amministratori)	D.Lgs 47/00; L. 342/00
Art. 62.1-bis.1-quater	Spese per prestazioni di lavoro dipendente I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per la parte che costituisce reddito per il lavoratore. Ex art. 48.4 il valore normale da imputare a retribuzione al dipendente per fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato si determina con la differenza: (R.C. + spese ed utenze non a carico dell'utilizzatore/dipendente) - canone corrisposto dal dipendente. Se il dipendente ha l'obbligo di dimorare nel fabbricato la differenza viene imputata per il solo 30%.	L. 388/00; L. 229/00
Art. 65.2 lett. c-octies e segg.	Oneri di utilità sociale Oltre a quanto finora previsto sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore di: società sportive dilettantistiche, per un importo non superiore a 2 milioni o al 2% del reddito dichiarato; associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a 3 milioni o al 2%; stato, regioni, enti locali, parchi e riserve naturali, ecc.	L. 342/00; L. 388/00
Art. 70.1.2-bis	Accantonamenti di quiescenza e previdenza/pensioni complementari	D.Lgs. 47/00
Art. 71.3	Svalutazione crediti e accantonamenti/Enti creditizi e finanziari	L. 342/00
Art. 76.7-bis.7-ter.7-quater	Norme generali sulle valutazioni Non sono ammessi in deduzione i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in territori non Ue aventi regime fiscale privilegiato e cioè: livello di tassazione sensibilmente inferiore (come aliquote e/o come struttura della base imponibile); oppure mancanza di un adeguato scambio di informazioni; oppure altri criteri equivalenti. L'individuazione sarà fatta con D.M. L'ineducibilità non si applica se il contribuente fornisce la prova che l'impresa non residente svolge principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del paese nel quale ha sede. La deducibilità di detti costi è subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi. L'ineducibilità non si applica se risulta applicata la disciplina Cfc (art. 127-bis).	L. 342/00
Art. 91.1	Aliquota d'imposta: 36% dal 2001 e 35% dal 2003	L. 388/00
Art. 91	Possibilità di opzione, a partire dal 2002, per le aliquote proporzionali per imprese individuali e società di persone.	L. 388/00
Art. 91-bis.1	Detrazioni di imposta per oneri Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% di: erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni effettuate mediante versamento bancario o postale; ammontare complessivo non superiore a 5 milioni degli interessi e relativi accessori per mutui garantiti da ipoteca per la costruzione di immobili da adibire ad abitazione principale.	L. 342/00
Art. 96-bis	Dividendi distribuiti da società non residenti Prevede l'applicazione della tassazione agevolata madre figlia (tassabile solo il 5% dei dividendi) anche agli utili derivanti da società situate in Stati non Ue, non aventi regime fiscale privilegiato (gli Stati saranno indicati da prossimi D.M.). L'agevolazione è applicabile purché la partecipazione sia non inferiore al 25% e sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.	L. 342/00
Art. 103-bis	Enti creditizi e finanziari	L. 342/00
Art. 105.4.5	Attribuzione del credito di imposta sugli utili distribuiti Vengono adeguate le % di accredito ed utilizzazione del credito di imposta.	L. 388/00
Art. 106-bis	Credito per le imposte pagate all'estero e credito figurativo Ne viene disciplinata l'attribuzione al canestro B.	L. 342/00
Art. 113.1-bis	Società ed enti commerciali (non residenti)	L. 383/00
Art. 127-bis	Disposizioni in materia di imprese estere partecipate Il reddito prodotto dalla partecipata estera localizzata in Paesi a fiscalità privilegiata, viene tassato in Italia, per trasparenza; tassazione separata con deduzione delle imposte pagate all'estero. Le disposizioni non si applicano se si dimostra che la società non residente svolge una effettiva attività, come principale, nel territorio in cui ha sede o che dalla partecipazione non deriva localizzazione di redditi in Paesi a regime fiscale privilegiato.	L. 342/00

GUIDA AL BILANCIO

Il conto Cassa va sdoppiato, quantomeno in sede di chiusura, nei sottoconti: **Cassa contanti e valori**, per il liquido, le valute estere, le carte ed i valori bollati e francobolli; **Cassa assegni**, per assegni bancari e circolari.

==/==
Cassa contanti a Cassa
Cassa assegni

La cassa non deve comprendere i sospesi di cassa; occorre quindi regolarizzare prima della chiusura dell'esercizio. Non vanno ricomprese le cambiali attive in portafoglio compilate (vanno se non compilate).

LIMITAZIONI ALL'USO DEL DENARO contante e di titoli al portatore per operazioni di importo superiore a Lit 20.000.000 (periodo settimanale). I pagamenti devono effettuarsi con:

- assegno bancario, circolare o postale, non trasferibili, con intestazione esatta e completa;
- carte di credito;
- ordini di pagamento, ricevute e simili, tramite banche.

Le banche hanno l'obbligo di identificare le parti e colui che effettua materialmente l'operazione e di registrare nominativi e codice fiscale in apposito archivio. Per trasferimenti ritenuti dubbi (es. pagamenti di importo sproporzionato rispetto alla attività esercitata) è previsto l'obbligo di informazione.

10

ACQUISTO VALORI BOLLATI E POSTALI

- Non sussistendo l'obbligo di emissione della fattura, per comprovare il sostenimento del costo di marche da bollo, moduli per cambiali e francobolli è consentita l'emissione di una apposita distinta.

Nessuna marca da bollo è dovuta per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.

Esempio - acquisto, utilizzo, riaddebito, emissione cambiali

Cassa Valori (bollati e postali) per acquisto marche da bollo e francobolli	a	Cassa contanti	500.000
Imposte e tasse dell'esercizio utilizzo 1 marca bollo Lit 20.000 per esigenze aziendali	a	Cassa Valori bollati	20.000
Spese postali utilizzo n. 5 francobolli da Lit 800	a	Cassa Valori postali	4.000
Imposte e tasse dell'esercizio utilizzo bolli per cambiali	a	Cassa Valori bollati	15.000

BANCHE

Artt. 56 e 63 - Art. 2425

È stata controllata la rispondenza tra saldo con-

tabile e saldo dell'estratto conto bancario?

Per la riconciliazione del saldo compilare apposito prospetto.

NON SI DEVONO COMPENSARE (sommare algebricamente):

- i c/c attivi e passivi;
- gli interessi attivi e passivi.

Non è necessaria la certificazione per le rit. d'acconto operate sugli interessi attivi; basta l'estratto conto.

Per gli interessi attivi bancari:

==/==
Banca c/c a Interessi attivi
Crediti verso l'Erario per R.A.

Per gli interessi passivi e le spese bancarie:

==/==
Interessi passivi a Banca c/c
Oneri bancari

CARTE DI CREDITO

VENDITE - Anche se il rischio di insolvenza grava sulla società emittente la carta di credito, la registrazione potrebbe essere:

==/== Incasso del giorno (denaro 700.000 + carte di credito 300.000)	a	Vendite	1.000.000
Cassa			700.000
Crediti			300.000

==/== accredito da parte della società emittente la carta di credito, al netto delle proprie commissioni	a	Crediti	300.000
Banca c/c			270.000
Commissioni su carte di credito			30.000

ACQUISTI - Per gli acquisti con carta di credito la registrazione potrebbe essere:

==/== ricevimento e contestuale pagamento della fattura	a	Carte di credito c/acquisti	
--	---	-----------------------------	--

Costo x
Erario c/ lva

==/== al ricevimento dell'estratto conto Carta di credito c/ acquisti Commissioni	a	Banca	
--	---	-------	--

C/C POSTALE

==/== C/c postale Crediti verso l'Erario per R.A.	a	Interessi attivi	
Interessi passivi		C/c postale	

**ERARIO
C/IVA**

Il saldo Iva contabile corrisponde alle risultanze dei libri Iva e della dichiarazione annuale?

L'Iva indetraibile si somma al bene e servizio cui inerisce e diventa costo d'esercizio o pluriennale.

L'Iva indetraibile per prorata è una sopravvenienza passiva.

Per le differenze, indipendentemente dall'origine:

Erario c/ Iva	a	Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive	a	Erario c/ Iva

C'è stata una perdita di Iva a seguito del pro-rata?

Per i versamenti Iva trimestrali gli interessi ex art. 33/633 sono stati registrati come costi indeducibili?

Nella liquidazione periodica occorre tenere conto anche dell'Iva sulle fatture:

- immediate emesse nel periodo ancorché legittimamente registrate nel mese o trimestre successivo. Le fatture differite devono essere obbligatoriamente registrate entro il 15 del mese successivo alla consegna o spedizione;
- differite, relative a merce consegnata nel mese della liquidazione, anche se legittimamente emesse entro il 15 del mese successivo.

L'Iva per la quale non si è esercitata la **rivalsa** (es. omaggi) è stata registrata come costo indeducibile?

IVA INDETRAIBILE - DEDUCIBILITÀ

La rm 19.1.80 n. 9/869 precisa le modalità di contabilizzazione dell'Iva indetraibile, distinguendo:

- a) Indetraibilità istituzionale totale o parziale - In questi casi l'Iva è riferibile ad uno specifico bene o servizio e pertanto deve integrarne il costo originario.
- b) Indetraibilità integrale ex art. 36-bis/633 - Come caso a).
- c) Indetraibilità parziale in presenza di operazioni esenti (pro-rata) - Ciò che determina l'indetraibilità dell'Iva è una situazione di copresenza di operazioni soggette ed operazioni esenti, non riferibili ad un singolo bene o servizio. L'Iva indetraibile deve essere considerata come costo generale che va detratto, in presenza di ricavi esenti, nei limiti indicati dall'art. 75/917, nell'esercizio di competenza.

Il D.Lgs. 313/97 all'art. 2.1 prevede che l'occasionale effettuazione di operazioni esenti da parte di un soggetto che svolge essenzialmente operazioni soggette ad Iva (e viceversa) non influenza il calcolo del pro-rata.

CLIENTI

Secondo l'art. 2426 c.c. i crediti devono essere iscritti in bilancio secondo il valore di presumibile

realizzo. Il loro valore viene pertanto ridotto per effetto di svalutazioni che trovano contropartita nel conto economico alle voci:

B 10 d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante;

D 19 b Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni.

Devono inoltre essere ridotti per resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni e altre eventuali cause di minor realizzo.

Il c/Crediti verso clienti, con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, va suddiviso in: Crediti verso clienti (C II 1), Crediti verso società controllate (C II 2), ecc.

Ci sono partite di clienti aperte per modesti importi relativi ad arrotondamenti o ad abbuoni passivi non contabilizzati?

Il saldo Clienti corrisponde alla somma delle singole posizioni e con la reale consistenza dei crediti?

Ci sono partite aperte con saldo A? Se ce ne sono ricercarne le cause:

- errata imputazione codice di un cliente - occorre effettuare lo storno;
- errata contabilizzazione di abbuoni tanto che figurano modeste somme in sospeso - stornare a sopravvenienza;
- imputazione al cliente di un acconto ricevuto - occorre girare l'importo a Clienti c/ anticipi; si potrà reimputare il conto specifico (la scheda del cliente) dopo l'apertura dei conti.

Tra i Clienti risultano crediti insoluti da diversi anni per vari motivi (cessazione attività, cambio residenza, contestazioni, irreperibilità da anni, importi contestati per i quali non è conveniente un'azione legale)?

Eventuali rettifiche potrebbero registrarsi:

Abbuoni passivi	a	Clienti
Clienti	a	Sopravvenienze attive

**SVALUTAZIONE
E PERDITE SU CREDITI**

Art. 2426.1 n. 8 c.c. - I crediti devono essere iscritti secondo il valore di presumibile realizzo; quindi già al netto della svalutazione derivante dal monitoraggio di ciascun credito.

Art. 2423-bis.1 n. 4 c.c. - Si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, **anche se conosciuti dopo la chiusura** di questo.

Art. 2424 c.c. - Contenuto dello stato patrimoniale:

- Attivo - B.III.2 - Immobilizzazioni finanziarie. Crediti.
- C.II - Attivo circolante. Crediti.
- Passivo - B.3 - Fondo per rischi e oneri. Altri.

Art. 66.3/917 - Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in

ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Le perdite su crediti (ex art. 66) sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.

Non sono deducibili fiscalmente le perdite relative a crediti derivanti da attività esenti o non soggette ad imposta, da attività non previste nello statuto sociale.

Per poter fiscalmente stralciare crediti ritenuti inesigibili occorre che:

- LA PERDITA RISULTI DA ELEMENTI CERTI E PRECISI, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. Fatti che possono avvalorare l'irrecuperabilità del credito sono: l'infruttuosa attuazione di azioni legali per il recupero del credito, l'esito negativo del pignoramento, la documentata mancanza di beni immobili o mobili di proprietà del debitore, la chiusura dei locali dell'impresa, l'irreperibilità del debitore, ecc. In ogni caso, se il credito è di importo significativo, è opportuno sempre l'intervento di un legale per avere un supporto esterno a sostegno dell'inesigibilità del credito.

Per i crediti di modesto importo, la cui nozione non è univoca, variando da azienda ad azienda, secondo il tipo di attività esercitata, il volume d'affari della medesima, ecc. (Ris. Min. 9/124 del 6/8/1976), si può procedere con minor rigidità. Una raccomandata di sollecito non dovrebbe mai mancare (rm 9/124 del 6.8.76). Si potrebbe anche ricorrere alla formula della rinuncia al credito.

- IL CLIENTE, durante l'esercizio SIA STATO DICHIARATO fallito, ammesso a concordato preventivo, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (non amministrazione controllata), e solo per la parte che si prevede di non incassare (es.: concordato preventivo 60%).

Il momento in cui la perdita è fiscalmente dedu-

cibile è diverso a seconda del tipo di procedura:

- fallimento - data della sentenza dichiarativa;
- concordato preventivo - data del decreto di ammissione alla procedura;
- liquidazione coatta amministrativa - data del provvedimento che la ordina;
- amministrazione straordinaria - data del decreto che la dispone.

Ai sensi degli artt. 75/917 e 2426 c.c.:

- la perdita va imputata per competenza nell'esercizio in cui è divenuta certa (art. 75.1);
- se la perdita è certa civilisticamente ma non fiscalmente, essa andrà imputata a costo e poi ripresa nell'Unico/RF e dedotta, fiscalmente, nell'esercizio in cui si verifica la certezza fiscale (art. 75.4);
- se esiste una perdita fiscalmente certa di competenza dell'esercizio, ma non viene spesa, si perde la possibilità di una successiva deduzione;
- la perdita deve essere imputata in bilancio, per poter essere dedotta anche fiscalmente (art. 75.3.4);
- ai sensi dell'art. 2426 è possibile effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie (dandone notizia in nota integrativa).
- Se il fallimento è dichiarato nel **periodo che intercorre** tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di approvazione del bilancio per il Min. Fin. occorre tenerne conto ai fini civili e operare il recupero in sede fiscale.

ONERE DELLA PROVA - L'onere della prova è a carico del contribuente e in materia fiscale non è ammessa la prova per testimoni; la prova dovrà essere documentale e potrà essere fornita sulla base di:

- atti inutilmente posti in essere per il recupero del credito;
- altri elementi di prova, come la non economicità di ulteriori azioni, denuncia ai carabinieri per irreperibilità e simili;
- sentenze.

1 - Continua

La seconda puntata sarà pubblicata su ItaliaOggi di domani